

TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l.

Sede Sociale - Via Enrico Berlinguer, 11 - 01016 TARQUINIA (VT)

Uffici - Via IV Novembre 15

Reg. Imp. VT - R.e.a. n. 110156

Capitale Sociale Interamente versato €. 60.000,00

Telefono 0766840296 Fax 0766840558

DETERMINA dell'AMMINISTRATORE UNICO DEL 18/09/2021

Visto l'art. 97 Cost., che impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

Visto l'art. 1 della legge n. 241/90, il quale sancisce che l'attività amministrativa sia retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza;

Visto il combinato disposto dell'art. 1 del Regolamento e dell'art. 19 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e il rispetto dei principi fondamentali anche di derivazione Europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'art. 35 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 e s.m.i.;

Vista la determina n. 9 dell'Amministratore Unico del 10/05/2019 con la quale veniva indetta la selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di "Commesso di Farmacia";

Visto il vigente "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente della Tarquinia Multiservizi S.r.l.", approvato dall'Assemblea dei Soci il 30/04/2019;

Visto il bando di concorso pubblicato sul sito internet del Comune di Tarquinia e della Tarquinia Multiservizi S.r.l. in data 06/06/2019;

Considerato che la Società, gestendo due farmacie comunali, aveva la necessità di indire la suddetta selezione al fine di dotarsi di apposita graduatoria per l'assunzione del personale in forza al servizio farmacie, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, full time/part time;

Considerato che la selezione era prioritariamente finalizzata all'emersione di una graduatoria capiente, a cui attingere per le necessità di assunzioni, evitando il ricorso ad assunzioni attraverso società interinale e, quindi, nell'ottica di ottimizzazione delle spese per il personale;

Vista la notificazione sul sito internet della Società e presso la sede della stessa in data 04/08/2021;

Considerato che al tempo della pubblicazione del bando non erano ancora stati avviati i lavori per il trasferimento di una delle sedi delle farmacie comunali, cui dovrebbe conseguire un aumento del fabbisogno del personale;

Considerato che, anche a causa del tempo trascorso rispetto alla pubblicazione del bando di gara, la partecipazione dei candidati alla selezione è stata ben inferiore al 50%;

Preso atto che il concorso è in fase di svolgimento e che in data 19/08/2021 si è svolta la prova scritta della selezione;

Vista la graduatoria relativa alla prova scritta pubblicata dal RUP in data 15 settembre 2021 sul sito istituzionale della Società: <http://www.tarquiniamultiservizi.net>, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di selezione;

Considerato altresì che

- Dalla lettura della graduatoria risultano aver superato la prova scritta soltanto 3 candidati su 16 partecipanti;
- L'avviso di selezione all'art. 7 "Prove di Esame" prevedeva che *"per la valutazione della prova scritta il calcolo del punteggio avverrà secondo le seguenti modalità: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 per ogni risposta omessa; meno 0,5 per ogni risposta errata, nonché in caso di abrasioni e correzioni"*
- senza la valutazione negativa del punteggio per la risposta sbagliata, molti più candidati avrebbero superato la prova scritta;
- è interesse della società procedere all'indizione di una nuova procedura di selezione, non prevedendo la penalità in caso di risposta errata, anche al fine di aumentare la platea dei partecipanti alle successive prove di esame e conseguentemente disporre di una graduatoria da cui poter attingere per futuri fabbisogni di personale, anche temporanei;

Preso atto che La Commissione non ha ancora proceduto alla valutazione dei titoli dei 3 candidati, né si è proceduto allo svolgimento della prova orale;

Considerato che evidenti, plausibili e rilevanti sono, al riguardo, le preoccupazioni sui possibili effetti economici di approvazione di una graduatoria composta, potenzialmente, da 3 sole persone;

Ritenuto che il soddisfacimento sollecito del fabbisogno di personale, secondo modalità procedurali e criteri selettivi che assicurino livelli qualitativi ed etici coerenti con la missione istituzionale assegnata, appaiono interessi pubblici di primario livello, prevalenti sull'eventuale interesse privato contrastante volto al mantenimento della procedura concorsuale de qua;

Ritenuto che l'interesse pubblico della Società a reclutare figure professionali, rivolgendosi ad una platea più ampia rispetto a quella consolidatasi due anni addietro, al fine di intercettare anche la domanda di lavoro di candidati con più aggiornati titoli di studio e professionali, non ancora legittimati, nell'anno 2019, a proporre la propria candidatura, si concretizza nella formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale sia a tempo determinato che indeterminato;

Atteso che, nello specifico, ricorre anche la circostanza del mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di selezione pubblica, connessa al trasferimento della sede di una delle due farmacie comunali, con ampliamento degli spazi di vendita e dei servizi offerti e conseguente aumento di fabbisogno del personale;

Ritenuto che

- in un'ottica di perseguimento dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui è improntata l'azione della società, quale soggetto in house del Comune di Tarquinia, la situazione venutasi a creare per la quale è prevedibile una graduatoria finale che al massimo vedrà la presenza di sole tre persone, non è sostenibile sotto il profilo funzionale ed organizzativo del servizio farmacie (invero, non sarà possibile procedere ad alcuna ulteriore sostituzione e/o assunzione in caso di incremento delle necessità); da ciò discende, pertanto, di dover procedere ad indire una nuova selezione pubblica;
- a tal fine, prima di procedere in tal senso, si rende necessario revocare l'attuale procedura in essere, in un'ottica di una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla fattispecie in esame;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990» (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, n. 4554/2011, cit.);

Richiamata la legge n. 241 del 1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e in particolare l'art. 21-quinquies titolato *“revoca del provvedimento”* il quale al comma 1 espressamente recita *“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”*;

Tenuto conto che il procedimento concorsuale è ancora in fase di svolgimento;

Considerato che i tre candidati hanno superato la sola prova scritta e, pertanto, non hanno mai maturato alcun diritto all'assunzione, in quanto mai collocati in una graduatoria che conferisse loro la posizione di vincitori o di idonei;

Considerato, pertanto, che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio, né alcuna posizione soggettiva tutelata e qualificata, anche in ragione dello svolgimento della sola prova scritta e del mancato svolgimento delle altre due prove previste dall'avviso di selezione;

Ritenuto, di conseguenza, di dover disporre la revoca del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, anche nell'ottica del pieno rispetto del principio di economicità dei procedimenti;

Ritenuto che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse, che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

Dato atto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (**Cons. Stato, Sez. VI, n. 4756/2002**); ed ancora «*il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato*» (**Cons. Stato, Sez. V, n. 282/2012 e Sez. I, 24 giugno 2013 n. 2932**);

Considerato, inoltre, che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso, al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (**TAR Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; TAR Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, sent. n. 1646/2012**);

Preso atto altresì che

- la procedura di selezione in esame è ancora in fase di svolgimento;
- Sussistono, a detta della società, tutti i presupposti di legge per procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241, alla revoca della determina n. 09 del 19/05/2019 e, per l'effetto dell'avviso pubblico pubblicato in data 06/06/2019, vista la nuova valutazione dell'interesse pubblico effettuata e al mutamento della situazione di fatto che si è venuta a creare dopo l'approvazione della precedente determinazione e l'indizione della selezione;

Dato atto del potere dell'Amministratore di riesaminare i propri precedenti provvedimenti, procedendo con provvedimenti di ritiro in funzione di controllo del proprio operato e in funzione di garantire la rispondenza alle precedenti determinazioni;

Visto il vigente Statuto Aziendale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui totalmente riportate, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990 la, precedente determina n. 09 del 19/05/2019, con la quale sono state indette le

procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di "Commesso di Farmacia";

2. per l'effetto di revocare, sempre ai sensi dell'art. 21-quinquies, primo comma, della legge n. 241 del 1990, l'avviso pubblico relativo alle procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di "Commesso di Farmacia" e tutti gli atti connessi e conseguenti allo stesso;
3. al contempo, di dare mandato agli uffici di procedere tempestivamente all'indizione di una nuova procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di "Commesso di Farmacia" nei termini di cui alle premesse iniziali;
4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio amministrativo affinché provveda a pubblicarla sul sito internet della Società Tarquinia Multiservizi S.r.l. all'indirizzo <http://www.tarquiniamultiservizi.net/>.

TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Acciaresi Ruggero

